ADOZIONE DEFINITIVA

del bilancio rettificativo et suppletivo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 1999

(1999/863/CE, CECA, Euratom)

LA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il suo articolo 272, paragrafo 4, terzo comma e paragrafo 7,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il suo articolo 234, paragrafo 7,

visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee modificato da ultimo regolamento (CE) n. 2779/98([1]), in particolare il suo articolo 15,

visto l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento delle procedure di bilancio([2]),

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999([3]),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 1999, presentato dalla Commissione,

visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 1999, stapilito dal Consiglio il 13 settembre 1999,

viste le discussioni e deliberazioni del Parlamento europeo del 16 settembre 1999, al termine delle quali ha approvato il bilancio rettificativo e suppletivo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 1999,

vista la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 16 settembre 1999,

essendo così conclusa la procedura prevista dagli articoli 272 del trattato che istituisce la Comunità europea et 234 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

CONSTATA:

Articolo unico

Il bilancio rettificativo e suppletivo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 1999, che figura in allegato, è definitivamente adottato.

Fatto a Strasburgo, il 16 settembre 1999.

La Presidente
Nicole Fontaine

([1]) GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3.
([2]) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
([3]) GU L 39 del 12.2.1999, pag. 1.

BILANCIO RETTIFICATIVO E SUPPLETIVO N. 4 DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO 1999

SOMMARIO

Pagina

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

C. Organico

— Sezione III: Commissione 73

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

Sezione III: Commissione 75

— Parte B: Stanziamenti operativi. 79

C. ORGANICO

Sezione III — Commissione

Categorie e gradi	1999		Bilancio rettificativo et suppletivo n. 4		Totale	
	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei	Impieghi permanenti	Impieghi temporanei
A 1	28	—	1	—	29	—
A 2	194	22	—	—	194	22
A 3	554	32	1	—	555	32
A 4	1 323	154	—	—	1 323	154
A 5	1 240	133	2	—	1 242	133
A 6	898	41	1	—	898	41
A 7	998	—	2	—	1 000	—
A 8	100	—	—	—	100	—
Totale	5 335	382	7	—	5 342	382
LA 3	54	—	—	—	54	—
LA 4	527	1	—	—	527	1
LA 5	486	2	—	—	486	2
LA 6	352	2	—	—	352	2
LA 7	448	8	—	—	448	8
LA 8	36	—	—	—	36	—
Totale	1 903	13	—	—	1 903	13
B 1	786	46	—	—	786	46
B 2	668	52	—	—	668	52
B 3	852	85	3	—	855	58
B 4	526	31	2	—	528	31
B 5	467	—	—	—	467	—
Totale	3 299	187	5	—	3 304	187
C 1	1 351	24	—	—	1 351	24
C 2	1 274	42	—	—	1 274	42
C 3	1 362	20	1	—	1 363	20
C 4	710	9	—	—	710	9

Sezione III — Commissione
(seguito)

C 5	514	13	2	—	516	13
Totale	5 211	108	3	—	5 214	108
D 1	463	—	—	—	463	—
D 2	230	—	—	—	230	—
D 3	70	—	—	—	70	—
D 4	—	—	—	—	—	—
Totale	763	—	—	—	763	—
Totale generale	**16 511**	**690**	**15**	—	**16 526**	**690**

SEZIONE III

COMMISSIONE

COMMISSIONE

Riepilogo generale

Titolo	Denominazione	SI SP	Bilancio 1999	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 4	Nuovo importo
B1-3 7	Liquidazione degli esercizi precedenti	SI SP	– 510 000 000 – 510 000 000	– 95 000 000 – 95 000 000	– 605 000 000 – 605 000 000
B4-3 4 0 0	Disattivazione degli impianti nucleari e gestione dei residui	SI SP	— —	p.m. p.m.	p.m. p.m.
B7-2 1 0	Aiuto alle popolazioni e aiuto alimentare d'urgenza ai paesi in via di sviluppo e ad altri paesi terzi vittime di calamità o di gravi crisi	SI SP	162 850 000 162 850 000	30 000 000 —	192 850 000 162 850 000
B7-5 0 0	Aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi dell'Europa centrale e orientale	SI SP	1 188 500 000 658 990 000	— 60 000 000	1 188 500 000 718 990 000
B7-5 0 2	Cooperazione transfrontaliera nel settore strutturale	SI SP	180 000 000 120 000 000	— 15 000 000	180 000 000 135 000 000
B7-5 2 0	Assistenza al risanamento e al rilancio economico nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia	SI SP	399 650 000 332 700 000	— 75 000 000	399 650 000 407 700 000
B7-5 3 2	Assistenza macroeconomica a favore dei paesi dei Balcani occidentali	SI SP	p.m. p.m.	p.m. —	p.m. p.m.
B7-5 4 1	Azioni di ricostruzione delle Repubbliche dell'ex Iugoslavia	SI SP	170 000 000 80 000 000	— 20 000 000	170 000 000 100 000 000
B7-5 4 6	Aiuto alla ricostruzione del Kosovo	SI SP	— —	92 000 000 30 000 000	92 000 000 30 000 000
B0-4 0	Stanziamenti accantonati	SI SP	277 610 000 141 670 000	– 90 000 000 – 105 000 000 (1)	187 610 000 36 670 000
	Totale	SI SP	1 868 610 000 986 210 000	– 63 000 000 —	1 805 610 000 986 210 000

([1]) L'importo si suddivide come segue:

B1-1 5 0 1	Compensazioni finanziarie per operazioni di ritiro e spese di acquisto	– 20 000 000
B1-1 5 0 2	Fondo operativo delle organizzazioni di produttori	– 20 000 000
B1-3 0 1 0	Cereali e riso (prodotti fuori allegato I)	– 20 000 000
B1-3 1 0	Distribuzione di prodotti agricoli agli indigenti della Comunitá	– 10 000 000
B1-3 8 0 0	Misure di promozione - Pagamenti da parte degli Stati membri	– 10 000 000
B1-3 8 0 1	Azioni di promozione - Pagamenti diretti da parte della Comunitá europea	– 5 000 000
B1-5 0 1 1	Ambiente	– 20 000 000
B7-5 3 2	Assistenza macroeconomica ai paesi della regione dei Balcani occidentali	15 000 000

PARTE B

STANZIAMENTI OPERATIVI

SOTTOSEZIONE B1

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA, SEZIONE GARANZIA

COMMISSIONE
Sottosezione B1
(FEAOG, sezione garanzia)

TITOLO B1-3

SPESE CONNESSE

CAPITOLO B1-3 7 — LIQUIDAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

B1-3 7 0 ***Liquidazione degli esercizi precedenti***

Bilancio 1999	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 4	Nuovo importo
– 510 000 000	– 95 000 000	– 605 000 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1).

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2548/98 (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 1).

Articolo destinato a coprire l'applicazione dell'articolo 102 del regolamento finanziario, secondo il quale le differenze eventuali tra le spese imputate ai conti di un esercizio e quelle riconosciute dalla Commissione in occasione della liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 sono contabilizzate come spese a titolo dell'esercizio durante il quale si effettua la liquidazione.

SOTTOSEZIONE B4

ENERGIA, CONTROLLO DI SICUREZZA NUCLEARE DELL'EURATOM E AMBIENTE

COMMISSIONE
Sottosezione B4
(Energia, controllo di sicurezza nucleare dell'Euratom e ambiente)

TITOLO B4-3

AMBIENTE

CAPITOLO B4-3 4 — PESO DEL PASSATO NUCLEARE LEGATO ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL CCR NEL QUADRO DEL TRATTATO EURATOM

B4-3 4 0 ***Peso del passato nucleare legato alle attività svolte dal CCR nel quadro del trattato Euratom***

B4-3 4 0 0 Disattivazione degli impianti nucleari e gestione dei residui

Bilancio 1999		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 4		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Conformemente alle disposizioni dell"accordo interistituzionale del 13 ottobre 1998 sulle basi giuridiche e l"esecuzione del bilancio, gli stanziamenti iscritti alla presente voce sono parzialmente destinati al finanziamento di azioni condotte dalla Commissione a titolo delle competenze specificamente attribuitele dall"articolo 8 del trattato Euratom.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio, del 17/3/1999, concernente il peso del passato nucleare legato alle attività svolte dal CCR nel quadro del trattato Euratom - Disattivazione degli impianti nucleari e gestione dei residui [COM(1999)114 def.].

Tale voce è destinata all"eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire il finanziamento di un programma di azione inteso a ridurre ed eliminare il peso del passato nucleare delle attività svolte dal Centro comune di ricerca, fin dalla sua istituzione, a fini non direttamente connessi alla ricerca, relativamente agli impianti disattivati e ai residui di essi.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1998	1999	2000	2001	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1998 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1997						
Stanziamenti 1998						
Stanziamenti 1999	p.m.		p.m.			
Totale	p.m.		p.m.			

SOTTOSEZIONE B7

AZIONI ESTERNE

Tutti i contratti per il personale esterno imputati sugli stanziamenti operativi devono essere centralizzati e armonizzati da un'unità per la gestione e il controllo dei contratti esterni sotto la responsabilità del commissario competente per il bilancio.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-2

AIUTO ALIMENTARE E UMANITARIO

CAPITOLO B7-2 1 — AIUTI UMANITARI

B7-2 1 0 *Aiuto alle popolazioni e aiuto alimentare d'urgenza ai paesi in via di sviluppo e ad altri paesi terzi vittime di calamità o di gravi crisi*

Bilancio 1999		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 4		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
162 850 000	162 850 000	+ 30 000 000	—	192 850 000	162 850 000

Commento

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2. 7. 1996, pag. 1).

Il Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 è giunto ad un accordo sull'importo e sul finanziamento dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo (FES) che aumenta di 160 milioni di euro, provenienti dal bilancio generale, gli aiuti d'urgenza a carattere umanitario a favore degli ACP.

Inoltre, secondo la dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 2, lettera d) del secondo protocollo finanziario della Quarta Convenzione di Lomé, le risorse specifiche previste dal protocollo per gli aiuti d'urgenza possono essere completate, per il periodo contemplato dal protocollo, da un importo supplementare di 160 milioni di euro provenienti dal bilancio della Comunità.

In caso di necessità, quindi, una parte di questi aiuti potrà essere coperta da stanziamenti iscritti a questo articolo.

Tale stanziamento è anche destinato a finanziare azioni di assistenza, protezione e aiuto alimentare d'urgenza a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, dei paesi ACP e degli altri paesi terzi vittime di calamità naturali, di eventi (guerre, conflitti, ecc.) o di situazioni e circostanze eccezionali analoghe, il tempo necessario per far fronte alle necessità umanitarie risultanti da queste situazioni.

Gli aiuti vengono concessi senza discriminazione delle vittime per motivi razziali, etnici, religiosi, di sesso, di età, di nazionalità o di appartenenza politica.

Sono altresì imputati a questo articolo l'acquisto e la fornitura dei prodotti o del materiale necessario alla realizzazione di questi interventi, inclusi la costruzione di alloggi o ricoveri per le popolazioni interessate, i lavori di ripristino e di ricostruzione, a breve termine, in particolare di infrastrutture e impianti, le spese connesse al personale esterno, straniero o locale, il magazzinaggio, l'inoltro, internazionale o nazionale, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti, nonché qualsiasi altra azione tendente a facilitare il libero accesso dell'aiuto ai destinatari.

Lo stanziamento copre inoltre:

— gli studi preparatori di fattibilità degli interventi e la valutazione di progetti e piani umanitari;

— le azioni di supervisione e di monitoraggio di progetti e piani umanitari, nonché la promozione e lo sviluppo di iniziative destinate ad intensificare il coordinamento e la cooperazione onde migliorare l'efficacia degli aiuti e la sorveglianza dei progetti e dei piani;

— le azioni di controllo e di coordinamento dell'esecuzione delle operazioni che rientrano nell'aiuto in questione;

— le azioni volte a rafforzare ulteriormente il coordinamento della Comunità con gli Stati membri, altri paesi terzi donatori, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative e le organizzazioni rappresentative di queste ultime;

— le azioni di sensibilizzazione e di informazione;

— l'assistenza tecnica necessaria per la preparazione e l'esecuzione di progetti umanitari fino a un massimo di 7 milioni di euro;

— il finanziamento dei contratti di assistenza tecnica per facilitare lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organizzazioni e organismi umanitari europei o tra questi ultimi e quelli del paese terzo;

— le azioni umanitarie di sminamento, compresa la sensibilizzazione delle popolazioni locali nei confronti delle mine antiuomo.

Un importo massimo di 2 550 000 euro potrà finanziare spese giustificate per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui sono parte integrante.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-2 1 — AIUTI UMANITARI *(seguito)*

B7-2 1 0 *(seguito)*

Sono parimenti imputate a questo articolo le spese di assistenza tecnica e amministrativa, a vantaggio reciproco della Commissione e dei beneficiari dell'azione e che esulino dai compiti permanenti della funzione pubblica, connesse con l'identificazione, la preparazione, la gestione, la sorveglianza, l'audit e il controllo del programma o progetto. La durata dell'assistenza tecnica e amministrativa non può superare la durata del programma o del progetto.

Per questo tipo di spese è autorizzato un importo massimo di 10 milioni di euro.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1998	1999	2000	2001	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1998 ancora da liquidare	237 624 000	120 000 000	110 000 000	7 624 000		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1997						
Stanziamenti 1998	158 100 000	38 100 000	40 000 000	70 000 000	10 000 000	—
Stanziamenti 1999	192 850 000	—	12 850 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Totale	588 574 000	158 100 000	162 850 000	137 624 000	70 000 000	60 000 000

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

TITOLO B7-5

COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE, I NUOVI STATI INDIPENDENTI E LA MONGOLIA

CAPITOLO B7-5 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE

Commento

Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, del 26 e 27 giugno 1992.

Conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, del 21 e 22 giugno 1993.

Conclusioni del Consiglio europeo di Essen, del 9 e 10 dicembre 1994.

Conclusioni del Consiglio europeo di Cannes, del 26 e 27 giugno 1995.

Conclusioni del Consiglio europeo di Madrid, del 15 e 16 dicembre 1995.

L'Unione europea persegue una politica di cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale conformemente alle disposizioni degli atti succitati, cooperazione che si iscrive nel quadro della strategia di preadesione dell'Unione europea nei confronti di questi paesi. Inoltre, gli stanziamenti del presente capitolo sono destinati a coprire il finanziamento delle misure di accompagnamento del patto di stabilità in Europa.

B7-5 0 0 Aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi dell'Europa centrale e orientale

Bilancio 1999		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 4		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 188 500 000 (1)	658 990 000 (2)	—	+ 60 000 000	1 188 500 000 (3)	718 990 000 (4)

(1) Uno stanziamento di 54 690 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 54 690 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0.
(3) Uno stanziamento di 54 690 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0.
(4) Uno stanziamento di 54 690 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0.

Commento

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 B.

Trattato di Amsterdam.

Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11).

Regolamento (CEE) n. 2698/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 257 del 21.9.1990, pag. 1) (Bulgaria, Romania, Cecoslovacchia, Iugoslavia, Repubblica democratica tedesca).

Regolamento (CEE) n. 3800/91 del Consiglio, del 23 dicembre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 al fine di estendere l'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 357 del 28.12.1991, pag. 10) (Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, esclusa la Repubblica democratica tedesca).

Regolamento (CEE) n. 2334/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico alla Slovenia (GU L 227 dell'11.8.1992, pag. 1).

Decisione 93/246/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1993, che adotta la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (Tempus II) (1994-1998) (GU L 112 del 6.5.1993, pag. 34), prorogata per il periodo 1998-2000 con decisione 96/663/CE (GU L 306 del 28.11.1996, pag. 36).

Regolamento (CEE) n. 1764/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (GU L 162 del 3.7.1993, pag. 1) (Repubblica ceca e Slovacchia).

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE *(seguito)*

B7-5 0 0 *(seguito)*

Decisione 94/179/Euratom del Consiglio, del 21 marzo 1994, che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (GU L 84 del 29.3.1994, pag. 41).

Regolamento (CE) n. 1366/95 del Consiglio, del 12 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Croazia (GU L 133 del 17.6.1995, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 463/96 del Consiglio, dell'11 marzo 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 allo scopo di estendere l'aiuto economico all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 65 del 15.3.1996, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 753/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Bosnia-Erzegovina (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1).

Decisioni da 98/259/CE a 98/268/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, relative ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione rispettivamente della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca e della Repubblica di Slovenia (GU L 121 del 23.4.1998, pag. 1).

Nel periodo 1990-1994, questo stanziamento doveva agevolare la transizione dei paesi dell'Europa centrale e orientale verso l'economia di mercato e la democrazia.

Dopo il Consiglio di Essen, il programma Phare si è trasformato progressivamente in uno strumento di sostegno all'adesione dei paesi candidati. Pertanto, in sede di attuazione del programma Phare, la Commissione deve accertarsi che i beneficiari dei fondi si allineino alla politica sociale europea e rispettino i diritti sociali fondamentali sanciti dalla Carta sociale sulla base dell'«acquis» comunitario.

Ai fini di un rafforzamento globale della strategia di preadesione, gli interventi del Phare si concentreranno, conformemente agli orientamenti dell'Agenda 2000, su due priorità principali:

— il potenziamento istituzionale, affinché i paesi dispongano effettivamente delle capacità necessarie per applicare l'«acquis» comunitario, segnatamente mediante:
  — il ravvicinamento delle legislazioni,
  — la promozione delle organizzazioni dei consumatori,
  — le riforme strutturali e le politiche regionali,
  — la promozione della democrazia e della società civile, nonché un'attiva cooperazione in materia di giustizia e affari interni,
  — l'apertura dei programmi comunitari (cfr. articolo B7-5 0 3);
— il finanziamento degli investimenti, segnatamente per aiutare gli Stati candidati a rispettare le norme della legislazione comunitaria.

Lo stanziamento garantirà inoltre il finanziamento di una valutazione sistematica dell'impatto, sotto il profilo delle questioni di genere, delle operazioni condotte a titolo di tale articolo, che ha quale obiettivo lo sviluppo istituzionale e il sostegno agli investimenti.

Si prevedono tre forme di investimenti:

— contributi a un fondo nazionale di promozione degli investimenti connessi all'«acquis» comunitario;
— cofinanziamento di progetti connessi alle grandi infrastrutture, in particolare con la BEI, la BERS e la Banca mondiale e nel quadro delle reti transeuropee, ristrutturazione e modernizzazione dei settori dell'industria, dell'energia, delle telecomunicazioni e dell'ambiente, progetti di cooperazione interregionale;
— uno strumento orizzontale per le piccole e medie imprese.

In quest'ottica, il 30 % circa della dotazione Phare verrà destinato alla prima priorità (potenziamento istituzionale) e il 70 % circa al finanziamento delle infrastrutture. Si tratta di percentuali indicative, che potranno essere modulate in funzione della situazione specifica di ogni Stato beneficiario, in particolare delle sue esigenze e della sua capacità di assorbimento.

La Commissione comunicherà quattro volte all'anno la ripartizione per paese e per settore degli impegni e dei pagamenti effettuati.

Nel settore dei trasporti, sono comprese le azioni finanziate fino al 1996 dall'articolo B7-8 4 0.

Le azioni relative alla sicurezza nucleare copriranno in particolare il finanziamento dell'assistenza tecnica e giuridica necessaria per valutare gli aspetti relativi alla sicurezza e gli aspetti ambientali, economici e finanziari dei progetti oggetto di una domanda di finanziamento mediante un prestito Euratom nonché la conclusione e l'esecuzione di questi contratti di prestito. La Commissione fornirà all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sui costi di questa assistenza tecnica e giuridica.

A norma dell'articolo unico della decisione 94/179/Euratom, le eventuali entrate provenienti da ogni impresa beneficiaria di un prestito concesso nel quadro di detta decisione, iscritte alla voce 6 1 9 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario.

Lo stanziamento è destinato inoltre a coprire il finanziamento di uno o più progetti pilota di prevenzione e controllo veterinario nei paesi confinanti con l'Unione europea.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE *(seguito)*

B7-5 0 0 *(seguito)*

Lo stanziamento, fino a un importo di 3 milioni di euro, mira inoltre a promuovere e sostenere lo sviluppo di moderne ed autonome relazioni industriali e del dialogo sociale nei paesi candidati, nel quadro del processo di sviluppo istituzionale che precede l'adesione all'Unione europea.

Lo stanziamento finanzierà in particolare, nel quadro della riforma di Phare (maggiore decentramento) e con un approccio a tempo determinato, misure di formazione e informazione per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali nei paesi interessati e promuoverà il dialogo e gli scambi con le parti sociali europee.

Un importo massimo di 10 200 000 euro potrà finanziare spese giustificate per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui sono parte integrante.

Sono parimenti imputate a questo articolo le spese di assistenza tecnica e amministrativa, a vantaggio reciproco della Commissione e dei beneficiari dell'azione e che esulino dai compiti permanenti della funzione pubblica, connesse con l'identificazione, la preparazione, la gestione, la sorveglianza, l'audit e il controllo del programma o progetto. La durata dell'assistenza tecnica e amministrativa non può superare la durata del programma o del progetto.

Per questo tipo di spese è autorizzato un importo massimo di 53 820 000 euro.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1998	1999	2000	2001	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1998 ancora da liquidare	2 587 215 439	789 600 000	684 890 000	550 000 000	540 000 000	22 725 439
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1997						
Stanziamenti 1998	929 385 000	40 000 000	40 000 000	200 000 000	200 000 000	449 385 000
Stanziamenti 1999	1 243 190 000 ([1])			150 000 000	200 000 000	893 190 000
Totale	4 759 790 439	829 600 000	724 890 000 ([2])	900 000 000	940 000 000	1 365 300 439

([1]) Di cui 54 690 000 euro iscritti al capitolo B0-4 0.
([2]) Di cui 5 900 000 euro iscritti al capitolo B0-4 0.

B7-5 0 2 ***Cooperazione transfrontaliera nel settore strutturale***

Bilancio 1999		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 4		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
180 000 000	120 000 000	—	+ 15 000 000	180 000 000	135 000 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11).

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 0 — COOPERAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE *(seguito)*

B7-5 0 2 *(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1628/94 della Commissione, del 4 luglio 1994, concernente l'attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera fra i paesi dell'Europa centrale ed orientale e gli Stati membri della Comunità nel quadro del programma Phare (GU L 171 del 6.7.1994, pag. 14).

Regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1).

Conformemente ai risultati della procedura di cooperazione derivante dal regolamento concernente i fondi strutturali, lo stanziamento è destinato a finanziare azioni a carattere strutturale nelle regioni dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale confinanti con la Comunità, ivi compresi gli Stati membri del Consiglio baltico che usufruiscono del programma Phare. Saranno incluse anche le regioni ubicate fra paesi dell'Europa centrale candidati all'adesione. I progetti da finanziare comprendono anche misure nel settore della protezione ambientale.

Queste azioni all'interno del programma Phare si basano sulle disposizioni delle politiche strutturali, in particolare di Interreg (iniziativa comunitaria per le zone frontaliere). Per quanto possibile, si darà vita a una programmazione e a strutture di vigilanza comuni, formulando programmi transfrontalieri comuni per regioni frontaliere e riorganizzandole come un'unica entità socioeconomica e, ove possibile, geografica.

Stanziamento da erogare per almeno due terzi alle regioni di frontiera tra l'Unione europea e i paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e per non oltre un terzo alle altre regioni frontaliere. Nel rispetto di questa ripartizione, il 10% dello stanziamento è destinato a piccoli progetti comuni da decidere a livello locale.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1998	1999	2000	2001	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1998 ancora da liquidare	490 388 486	180 000 000	45 000 000	50 000 000	60 000 000	155 388 486
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1997						
Stanziamenti 1998	180 000 000	5 000 000	60 000 000	40 000 000	50 000 000	25 000 000
Stanziamenti 1999	180 000 000		30 000 000	30 000 000	40 000 000	80 000 000
Totale	850 388 486	185 000 000	135 000 000	120 000 000	150 000 000	260 388 486

CAPITOLO B7-5 2 — COOPERAZIONE CON I NUOVI STATI INDIPENDENTI E LA MONGOLIA

Commento

Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, del 26 e 27 giugno 1992.

Conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo, dell'11 e 12 dicembre 1992.

L'Unione europea persegue una politica di cooperazione con i nuovi Stati indipendenti e la Mongolia, conformemente alle disposizioni succitate.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 2 — COOPERAZIONE CON I NUOVI STATI INDIPENDENTI E LA MONGOLIA *(seguito)*

B7-5 2 0 ***Assistenza al risanamento e al rilancio economico nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia***

Bilancio 1999		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 4		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
399 650 000 (1)	332 700 000 (2)	—	+ 75 000 000	399 650 000 (3)	407 700 000 (4)

(1) Uno stanziamento di 5 900 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0.
(2) Uno stanziamento di 5 900 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0.
(3) Uno stanziamento di 5 900 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0.
(4) Uno stanziamento di 5 900 000 euro è iscritto al capitolo B0-4 0.

Commento

Decisione 93/246/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1993, che adotta la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (Tempus II) (1994-1998) (GU L 112 del 6.5.1993, pag. 34), prorogata per il periodo 1998-2000 con decisione 96/663/CE (GU L 306 del 28.11.1996, pag. 36).

Regolamento (Euratom, CEE) n. 2053/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e nella Mongolia (GU L 187 del 29.7.1993, pag. 1).

Decisione 94/179/Euratom del Consiglio, del 21 marzo 1994, che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (GU L 84 del 29.3.1994, pag. 41).

Regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (GU L 165 del 4.7.1996, pag. 1).

Stanziamento destinato a finanziare totalmente o in parte azioni di assistenza per sostenere la transizione verso un'economia di mercato e consolidare la democrazia.

Queste azioni riguardano settori che coprono il finanziamento delle risorse umane, la ristrutturazione e lo sviluppo delle imprese, le infrastrutture, l'energia, compresa la sicurezza nucleare, la produzione, il trattamento e la distribuzione dei prodotti alimentari, l'ambiente, il sistema sociale, l'istruzione, la salute, la promozione della democrazia e della parità di trattamento fra uomini e donne nel paese in questione.

Nel settore dei trasporti, sono comprese le azioni finanziate fino al 1996 dall'articolo B7-8 4 0.

Le azioni relative alla sicurezza nucleare copriranno in particolare il finanziamento dell'assistenza tecnica e giuridica necessaria per valutare gli aspetti relativi alla sicurezza e gli aspetti ambientali, economici e finanziari dei progetti oggetto di una domanda di finanziamento mediante un prestito Euratom nonché la conclusione e l'esecuzione di questi contratti di prestito. La Commissione dovrà fornire all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sui costi connessi all'assistenza tecnica e giuridica.

A norma dell'articolo unico della decisione 94/179/Euratom, le eventuali entrate provenienti da ogni impresa beneficiaria di un prestito concesso nel quadro di detta decisione, iscritte alla voce 6 1 9 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario.

In totale, gli stanziamenti assegnati al settore nucleare non potranno superare il 13 % della totalità degli stanziamenti disponibili per tale programma.

Lo stanziamento può altresì essere destinato a coprire, nel 1999, il complemento del contributo dell'Unione europea al fondo speciale per Cernobyl (articolo B7-5 3 6).

Un importo massimo di 10 milioni di euro potrà coprire spese relative all'esecuzione di un programma integrato in Azerbaigian volto a sostenere la società civile e il settore sociale, in particolare gli sfollati, e a promuovere la democrazia e i diritti dell'uomo.

Nell'eseguire gli stanziamenti, la Commissione incentiverà le attività di consulenza nei Nuovi Stati indipendenti incoraggiando la partecipazione dei consulenti locali al programma Tacis.

Nel quadro della nuova normativa, la Commissione potrebbe proporre di modificare l'impostazione basata sulla domanda per concentrare maggiormente gli stanziamenti su un numero limitato di progetti, compresi gli investimenti privati e le infrastrutture, individuati con i paesi partner.

Un importo massimo di 5 200 000 euro potrà finanziare spese giustificate per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni in diretta connessione col conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui sono parte integrante.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 2 — COOPERAZIONE CON I NUOVI STATI INDIPENDENTI E LA MONGOLIA *(seguito)*

B7-5 2 0 *(seguito)*

Sono parimenti imputate a questo articolo le spese di assistenza tecnica e amministrativa, a vantaggio reciproco della Commissione e dei beneficiari dell'azione e che esulino dai compiti permanenti della funzione pubblica, connesse con l'identificazione, la preparazione, la gestione, la sorveglianza, l'audit e il controllo del programma o progetto. La durata dell'assistenza tecnica e amministrativa non può superare la durata del programma o del progetto.

Per questo tipo di spese è autorizzato un importo massimo di 26 940 250 euro.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1998	1999	2000	2001	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1998 ancora da liquidare	1 530 014 768	390 100 000	294 600 000	220 000 000	280 000 000	345 314 768
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1997	5 000 000	5 000 000				
Stanziamenti 1998	455 250 000 ([1])	15 000 000	40 000 000	120 000 000	100 000 000	180 250 000
Stanziamenti 1999	402 550 000 ([2])		76 000 000	60 000 000	120 000 000	146 550 000
Totale	2 392 814 768	410 100 000 ([3])	410 600 000 ([4])	400 000 000	500 000 000	672 114 768

([1]) Di cui 45 000 000 euro iscritti al capitolo B0-4 0.
([2]) Di cui 2 900 000 euro iscritti al capitolo B0-4 0.
([3]) Di cui 38 000 000 euro iscritti al capitolo B0-4 0.
([4]) Di cui 2 900 000 euro iscritti al capitolo B0-4 0.

CAPITOLO B7-5 3 — ALTRI INTERVENTI DELLA COMUNITÀ A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E DEI NUOVI STATI INDIPENDENTI

B7-5 3 2 ***Assistenza macroeconomica a favore dei paesi dei Balcani occidentali***

Bilancio 1999		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 4		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	—	—	p.m.	p.m.

Commento

Ex voce B7-5 3 2 0

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare a favore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. COM(1999)404 def.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 3 — ALTRI INTERVENTI DELLA COMUNITÀ A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E DEI NUOVI STATI INDIPENDENTI *(seguito)*

B7-5 3 2 *(seguito)*

Quest'assistenza eccezionale intende ovviare, in parte, ai condizionamenti finanziari esterni di determinati paesi terzi in caso di difficoltà macroeconomiche caratterizzate da forti squilibri a livello del bilancio e/o della bilancia dei pagamenti.

Essa è direttamente collegata all'attuazione, da parte dei paesi beneficiari, di misure di stabilizzazione macroeconomica e di adeguamento strutturale. Di norma, l'intervento comunitario è complementare a quello del Fondo monetario internazionale, coordinato con altri donatori bilaterali.

Gli importi iscritti al presente articolo corrispondono alle azioni già decise, mentre gli importi iscritti come riserva corrispondono ad altre azioni proposte o in preparazione.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1998	1999	2000	2001	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1998 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1997						
Stanziamenti 1998	p.m.	p.m.				
Stanziamenti 1999	15 000 000 (1)		p.m.	15 000 000		
Totale	15 000 000	p.m.	p.m.	15 000 000		

(1) Di cui 15 000 000 euro iscritti al capitolo B0-4 0.

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE CON LE REPUBBLICHE DELL'EX IUGOSLAVIA

B7-5 4 1 ***Azioni di ricostruzione delle Repubbliche dell'ex Iugoslavia***

Bilancio 1999		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 4		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
170 000 000 (1)	80 000 000 (2)	—	+ 20 000 000	170 000 000 (3)	100 000 000 (4)

(1) Uno stanziamento di 30 000 000 di euro è iscritto al capitolo B0–40.
(2) Uno stanziamento di 30 000 000 di euro è iscritto al capitolo B0–40.
(3) Uno stanziamento di 30 000 000 di euro è iscritto al capitolo B0–40.
(4) Uno stanziamento di 30 000 000 di euro è iscritto al capitolo B0–40.

Commento

Regolamento (CE) n. 1628/96 del Consiglio, del 25 luglio 1996, relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 204 del 14.8.1996, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/98 (GU L 122 del 24.4.1998, pag. 1).

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE CON LE REPUBBLICHE DELL'EX IUGOSLAVIA *(seguito)*

B7-5 4 1 *(seguito)*

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dei progetti di ricostruzione nelle Repubbliche dell'ex Iugoslavia.

Esso copre inoltre le spese legate al ritorno e al reinsediamento dei profughi e degli sfollati in Croazia, in Bosnia-Erzegovina e nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), senza alcuna discriminazione in base alla regione di provenienza o alla nazionalità dei profughi stessi o degli sfollati in seguito al conflitto nel territorio dell'ex Iugoslavia.

Esso è accessibile solo agli Stati e alle entità statali che soddisfano gli obblighi derivanti dagli accordi di Dayton, segnatamente in materia di tutela dei diritti umani, nonché dalle decisioni del tribunale internazionale ad hoc sull'ex Iugoslavia.

Lo stanziamento potrà anche essere utilizzato per contribuire ad azioni congiunte di polizia volte a mantenere la pace e la stabilità in Bosnia e garantire la protezione e la sicurezza dei civili.

Esso copre altresì le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente legate al conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui costituiscono parte integrante.

Il delegato della Commissione in Bosnia, cui sono stati attribuiti poteri speciali, si avvarrà di un forte gruppo di gestione e sarà coadiuvato da gruppi di assistenza tecnica e di controllo. Alla luce dell'inusuale situazione per quanto riguarda la ricostruzione in Bosnia-Erzegovina e al fine di garantire la presenza di personale adeguato che possa fornire alla Commissione tale supporto tecnico in loco, parte degli stanziamenti autorizzati per le misure di ricostruzione possono essere destinati all'assunzione di personale a titolo delle disposizioni che regolano l'assistenza tecnica e amministrativa.

Sono parimenti imputate a questo articolo le spese di assistenza tecnica e amministrativa, a vantaggio reciproco della Commissione e dei beneficiari dell'azione e che esulino dai compiti permanenti della funzione pubblica, connesse con l'identificazione, la preparazione, la gestione, la sorveglianza, l'audit e il controllo del programma o progetto. La durata dell'assistenza tecnica e amministrativa non può superare la durata del programma o del progetto.

Per questo tipo di spese è autorizzato un importo massimo di 18 400 000 euro.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1998	1999	2000	2001	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1998 ancora da liquidare	206 823 857	70 000 000	70 000 000	66 823 857		
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1997						
Stanziamenti 1998	100 000 000 (1)	10 000 000	20 000 000	35 000 000	35 000 000	
Stanziamenti 1999	200 000 000 (2)		40 000 000	40 000 000	80 000 000	40 000 000
Totale	506 823 857	80 000 000 (3)	130 000 000 (4)	141 823 857	115 000 000	40 000 000

(1) Di cui 30 000 000 euro iscritti al capitolo B0-4 0.
(2) Di cui 30 000 000 euro iscritti al capitolo B0-4 0.
(3) Di cui 24 000 000 euro iscritti al capitolo B0-4 0.
(4) Di cui 30 000 000 euro iscritti al capitolo B0-4 0.

COMMISSIONE
Sottosezione B7
(Azioni esterne)

CAPITOLO B7-5 4 — COOPERAZIONE CON LE REPUBBLICHE DELL'EX IUGOSLAVIA *(seguito)*

B7-5 4 6 ***Aiuto alla ricostruzione del Kosovo***

Bilancio 1999		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 4		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	+ 92 000 000	+ 30 000 000	92 000 000	30 000 000

Commento

Nuovo articolo

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio, presentata dalla Commissione il 7 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/96 relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in particolare istituendo l'agenzia europea per la ricostruzione, COM/99/312 def.

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di programmi di ricostruzione del Kosovo per consentire ai profughi il rientro nel loro paese. I programmi comprendono anche le misure di accompagnamento al reinsediamento dei profughi, microcrediti, garanzie all'assunzione di prestiti, il ripristino dell'economia locale e progetti per la creazione e il funzionamento del quadro amministrativo e giuridico per i poteri pubblici, comprese le amministrazioni locali.

I programmi si iscrivono in una strategia globale dell'Unione europea mirante a contribuire alla stabilità nella regione.

L'articolo prevede anche il finanziamento delle spese operative derivanti dall'attuazione del futuro patto di stabilità per l'Europa sudorientale.

Per garantire un'efficace attuazione del programma e in considerazione della specificità della situazione, è stata istituita un'Agenzia europea per la ricostruzione, le cui spese di funzionamento saranno coperte con uno stanziamento che non potrà superare l'8 % della dotazione pluriennale complessiva prevista per l'azione.

Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti in rapporto agli impegni è il seguente:

Impegni		Pagamenti				
		1998	1999	2000	2001	Esercizi successivi
Impegni contratti prima del 1998 ancora da liquidare						
Stanziamenti d'impegno riportati e/o ricostituiti del 1997						
Stanziamenti 1998						
Stanziamenti 1999	92 000 000		30 000 000	42 000 000	20 000 000	
Totale	92 000 000		30 000 000	42 000 000	20 000 000	

SOTTOSEZIONE B0

GARANZIE, RISERVE

COMMISSIONE
Sottosezione B0
(Garanzie, riserve)

TITOLO B0-4

RISERVE E ACCANTONAMENTI

CAPITOLO B0-4 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

B0-4 0 0 **Stanziamenti non dissociati**

Bilancio 1999	Bilancio rettificativo e suppletivo n. 4	Nuovo importo
205 000 000	– 105 000 000	100 000 000

B0-4 0 1 **Stanziamenti dissociati**

Bilancio 1999		Bilancio rettificativo e suppletivo n. 4		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
277 610 000	141 670 000	+ 15 000 000	—	292 610 000	141 670 000

Commento

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2548/98 (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 1).

Gli stanziamenti di questo capitolo sono semplicemente accantonati e possono essere utilizzati soltanto previo storno ad altri capitoli del bilancio conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario (fra parentesi figurano gli stanziamenti d'impegno).

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue:

1. *Sopprimere*

Voce	B1-1 5 0 1	Compensazioni finanziarie per operazioni di ritiro e spese di acquisto	20 000 000
			(20 000 000)
Voce	B1-1 5 0 2	Fondo operativo delle organizzazioni di produttori	20 000 000
			(20 000 000)
Voce	B1-3 1 0	Distribuzione di prodotti agricoli agli indigenti della Comunità	10 000 000
			(10 000 000)
Voce	B1-3 8 0 0	Misure di promozione — Pagamenti da parte degli Stati membri	10 000 000
			(10 000 000)
Voce	B1-3 8 0 1	Azioni di promozione — Pagamenti diretti da parte della Comunità europea	5 000 000
			(5 000 000)
Voce	B1-5 0 1 1	Ambiente	20 000 000
			(20 000 000)

2. *Modificare*

Voce	B1-3 0 1 0	Cereali e riso (prodddotti fuori allegato I)	16 000 000
			(16 000 000)

3. *Aggiungere*

Articolo	B7-5 3 2	Assistenza macrofinanziaria ai paesi della regione dei Balcani occidentali	(15 000 000)